

---

## Mediatore marittimo

### **MEDIATORE MARITTIMO EX "SEZIONE ORDINARIA" DEL RUOLO MEDIATORI MARITTIMI, SEZIONE SOPPRESSA DALL'ART. 75 DEL D.LGS. 59/2010**

#### **Normativa di riferimento**

L. 12/3/1968, n. 478 - D.P.R. 4/1/1973, n. 66 - D.Lgs. 25/3/2010, n. 59, art. 75, Decreto Ministro dello Sviluppo Economico 26/10/2011

Le persone fisiche e le società che intendano svolgere l'attività di mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla L. 478/1968.

L'avvio dell'attività è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 241/1990, contenente dichiarazione di **possesso dei requisiti morali e/o professionali**. Conseguentemente, **la data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della SCIA** al Registro delle Imprese.

L'esercizio di tale attività è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di cui sopra.

I requisiti, che devono essere posseduti del titolare nel caso di imprese individuali e da tutti i legali rappresentanti nel caso di società, sono i seguenti:

- aver conseguito il diploma di scuola media inferiore;
- aver superato l'esame di cui all'art. 9 della L. 478/1968 [la Camera di Commercio Riviere di Liguria ha competenza per coloro che sono residenti o domiciliati professionalmente nelle province di: Imperia e Cuneo (compartimento marittimo di Imperia), La Spezia, Cremona, Modena, Parma e Reggio Emilia (compartimento marittimo della Spezia), Savona, Alessandria, Asti, Torino e Aosta (compartimento marittimo di Savona)];
- non essere stato sottoposto a provvedimenti o procedimenti in materia antimafia di cui alla legge 31/05/1965, n. 575, e successive integrazioni e modificazioni.

---

L'iscrizione nella sezione ordinaria (ora soppressa) del Ruolo mediatori marittimi costituisce requisito professionale **permanentemente abilitante** per l'avvio dell'attività secondo le modalità previste dall'art. 2 del decreto.

Successivamente al superamento dell'esame, il candidato può iniziare l'attività **entro 5 anni** dalla data dell'esame.

È inoltre necessario, ai sensi dell'art. 23 della legge 478/1968, effettuare un deposito cauzionale di € 258,23 a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività. La cauzione può essere prestata in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo intestati all'impresa o al portatore. La cauzione può essere prestata anche mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria. Le cauzioni in denaro o titoli devono essere depositate presso la Banca d'Italia - Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato.

**Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa deve nominare almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l'attività per conto dell'impresa.**

---

In seguito alla cessazione dell'attività, contestualmente alla relativa denuncia al REA, l'impresa richiede all'ufficio del registro delle imprese la liberazione della cauzione di cui al citato art. 23 della legge 478/1968, compilando il riquadro "svincolo della cauzione" della sezione MODIFICHE del modello MEDIATORI MARITTIMI. La cessazione dell'attività e la liberazione della cauzione sono certificate nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa a cura del Conservatore del registro delle imprese.

---

## **MODULISTICA**

L'attività è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), definita con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011.

La predisposizione e compilazione del suddetto modulo sono integrate in [Comunica/DIRE](#).

Il modulo di domanda di ammissione all'esame e il fac-simile di fideiussione sono disponibili [qui](#).

---

## **MEDIATORE MARITTIMO "SEZIONE SPECIALE" DEL RUOLO MEDIATORI MARITTIMI**

Il Ruolo è rimasto in vita per la sezione speciale, nella quale sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici (art. 5 L. 478/1968), che comprendono l'incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.

[Modulistica](#)

---

Per ulteriori informazioni: [GUIDA MEDIATORI MARITTIMI](#) (formato file pdf - 298 kb)

---

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Gio 27 Lug, 2023

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (1 vote)

Aliquota

---

